

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
DEL COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI DI TRIESTE
(2022–2024 – Approvato nella seduta del 29/04/2022)**

1. INTRODUZIONE

Il presente documento per la consultazione illustra la redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024 che il COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TRIESTE (di seguito anche solo "Collegio") intende adottare anche tenendo conto di quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Nel presente documento verranno illustrate le attività di attuazione degli obiettivi strategici e le modalità con la quale il Collegio intende addivenire compianto rispetto alle disposizioni normative in essere.

Nello specifico, tutto quanto non espressamente previsto dal presente PTPCT si intende regolamentato dalla normativa di riferimento, in quanto compatibile ed applicabile. Il PTPCT 2022-2024 si compone del presente documento (così come risultante dalla revisione post-consultazione) e degli allegati che ne fanno parte sostanziale e integrante, di modo che tutti i documenti che lo compongono, devono essere letti ed interpretati l'uno per mezzo degli altri.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La progettazione del Piano muove dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", così come da ultimo modificata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni". Il quadro normativo di riferimento non si esaurisce nelle disposizioni sopra richiamate, comprendendone molte altre, ivi inclusi gli interventi dell'ANAC.

Il Programma Triennale per la prevenzione della corruzione e l'integrità "PTPCTI" inclusivo della Sezione Trasparenza viene redatto in conformità alla normativa vigente e secondo quanto previsto dalle indicazioni fornite dall'Autorità Anticorruzione (ANAC) declinate sotto forma di Linee Guida/documenti e Piani Nazionali di riferimento.

Gli atti legislativi e normativi presi a riferimento sono elencati nella sezione "Riferimenti normativi" del Piano e fanno riferimento a quanto in vigore al momento dell'approvazione del PTPCI.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Programma Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza del triennio 2022 – 2024 (d'ora in poi anche "PTPC 2022-2024") è stato redatto in conformità alla seguente normativa:

Normativa primaria

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (d'ora in poi per brevità "Legge Anti-Corruzione" oppure L. 190/2012).
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012" (d'ora in poi, per brevità, "Decreto Trasparenza" oppure D.lgs. 33/2013)
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (d'ora in poi, per brevità "Decreto inconvertibilità e incompatibilità", oppure D.lgs. 39/2013)
- Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

- Legge 30 novembre 2017 n° 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"
- DL 31 agosto 2013, n. 101 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni", convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, nelle parti relative agli ordini professionali (art. 2, co. 2 e 2 bis) come modificato dal c.d. DL Fiscale (L.19 dicembre 2019, n. 157, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili").

Normativa istitutiva e regolatrice della professione di riferimento

- R.D. n. 274/1929.
- R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 del 11 febbraio 1929 - REGOLAMENTO PROFESSIONE GEOMETRA
- D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382
- 23 novembre 1944 - NORME SUI CONSIGLI DEGLI ORDINI E DEI COLLEGI
- D.M. 15 febbraio 1949 del 15 febbraio 1949 - NORME TRATTAZIONE RICORSI DINANZI AL CNG
- Legge 7 marzo 1985 n. 75 del 7 marzo 1985 - MODIFICHE ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Come previsto dall'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012, nel PNA l'Autorità fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), e ai soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, per l'adozione delle misure integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001.

A partire dall'entrata in vigore della Legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", il perimetro normativo e regolamentare è stato in continua evoluzione. Di seguito si citano i principali riferimenti normativi attuativi ed integrativi:

- Delibera ANAC (già CIVIT) n. 72/2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi per brevità PNA)
- Delibera ANAC n.145/2014 "Parere dell'Autorità sull'applicazione della L. n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali"
- Determinazione ANAC n. 12/2015 "Aggiornamento 2015 al PNA" (per brevità Aggiornamento PNA 2015)
- Delibera ANAC n. 831/2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016" (per brevità PNA 2016)
- Delibera ANAC n. 1310/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"
- Delibera ANAC n. 1309/2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013, Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
- Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"
- Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione: "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)"
- Circolare n. 1/2019 del Ministro della Pubblica Amministrazione: "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (FOIA)"
- Comunicato del Presidente ANAC del 28 giugno 2017, avente ad oggetto: chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici.
- Delibera ANAC n. 777 del 24/11/2021.

- Piano Nazionale Anticorruzione.

Il PNA costituisce atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso i quali l'Autorità coordina l'attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione (art. 1, co. 4, lett. a), l. 190/2012).

Se il PNA adottato da ANAC costituisce atto di indirizzo per i soggetti obbligati ai fini dell'adozione dei propri PTPCT, ogni amministrazione o ente definisce un PTPCT che deve essere predisposto ogni anno entro il 31 gennaio e nel quale viene individuato il grado di esposizione al rischio di corruzione nonché contiene le misure volte a prevenire il medesimo rischio (art. 1, co. 5, l. 190/2012).

Appare pertanto opportuno confermare che:

- tutti i riferimenti legislativi e normativi indicati si intendono relativi all'ultimo aggiornamento in vigore al momento dell'approvazione del PTPCI e dei suoi aggiornamenti, ancorché derivati da modifiche intervenute a seguito di diversi non citati provvedimenti e per quanto applicabile agli Ordini Professionali;
- quanto non espressamente regolamentato dal Programma, si intende regolamentato dalla normativa di riferimento e per quanto applicabile agli Ordini Professionali;
- Il PTPC 2022-2024 si compone del presente documento e degli allegati che ne fanno parte sostanziale e integrante, di modo che tutti i documenti che lo compongono, devono essere letti ed interpretati l'uno per mezzo degli altri.

3. **IL CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Con l'approvazione della Legge n.190/2012, sono state previste misure repressive per la lotta alla corruzione e strumenti preventivi che coinvolgono le singole amministrazioni quali gli obblighi in materia di trasparenza (D.lgs. n. 33/2013) e di contrasto alla corruzione.

Il P.T.P.C. rappresenta lo strumento programmatico mediante il quale le amministrazioni definiscono la propria strategia di prevenzione della corruzione. In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 190/2012, il Piano fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli Uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenirlo.

Attualmente il set degli obblighi per gli Ordini territoriali, anche alla luce della Delibera ANAC n. 777 del 24/11/2021, risulta il seguente:

1. Nominare un unico Responsabile sia della prevenzione della corruzione che della Trasparenza RPCT.
2. Conformarsi agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. 33/2013 e strutturare sul proprio sito istituzionale la sezione "Amministrazione Trasparente" in conformità alla Struttura allegata alle Linee Guida ANAC 1310/2016.
3. Predisporre ed adottare il PTPC (Piano Triennale di prevenzione della Corruzione) inclusivo della Sezione Trasparenza in conformità al PNA di ANAC.
4. Adottare il Codice di Comportamento ex DPR 62/2013 e il Codice di Comportamento specifico dell'Ente.
5. Attenersi ai divieti di inconvertibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.lgs. 39/2013.
6. Predisporre modalità per l'esercizio dell'Accesso civico e accesso generalizzato.

È inoltre responsabilità del Consiglio del Collegio predisporre gli Obiettivi di programmazione strategica da cui deve risultare una pianificazione in materia di trasparenza/anticorruzione su cui si fonda il PTPC.

Quest'ultimo adempimento è stato portato a termine con la predisposizione del "DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICO-GESTIONALE DELL'ENTE E OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022 – 2024", base sulla quale si è sviluppato il Piano.

Analisi del Contesto esterno

L'Ordine è ente pubblico non economico istituito ai sensi della Legge 69/1963 e regolato da normative succedutesi nel

tempo.

È ente di diritto pubblico con la finalità di tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale ed ha le seguenti prevalenti caratteristiche

1. è dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare;
2. è sottoposto alla vigilanza del CN e del Ministero;
3. è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;
4. con riguardo ai propri dipendenti si adegua "ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica".

All'atto di predisposizione del presente PTPTC gli iscritti all'Albo risultano numero 256; tale dato è in aumento rispetto al 2021.

L'estensione territoriale coincide con la Provincia di Trieste; l'economia è prevalentemente fondata su industria e servizi.

Il territorio di riferimento è interessato da fenomeni di criminalità stimati secondo gli indici di criminalità annualmente predisposti e pubblicati dal Sole 24 Ore.

L'operatività dell'Ordine spiega i suoi effetti nella Regione di riferimento. I principali soggetti portatori di interesse che si relazionano con l'Ordine sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Iscritti all'albo della Provincia di riferimento
- Ministero della Giustizia quale organo di vigilanza
- PPAA in particolare enti locali
- Università ed enti di istruzione e ricerca
- Autorità Giudiziarie
- Altri Ordini e Collegi professionali della provincia e di altre province
- Organismi, coordinamenti, federazioni
- Provider di formazione autorizzati e non autorizzati
- Consiglio Nazionale
- Cassa di previdenza

Emergenza sanitaria

Sotto il profilo dell'operatività si segnala che l'anno 2021 è stato segnato dall'emergenza sanitaria COVID-19 e che pertanto l'Ordine si è dedicato essenzialmente alla gestione ordinaria e non procrastinabile. A fronte di questo si sono avuti rallentamenti e in alcuni casi attività pianificate sono state cancellate.

Smart Working

Quale effetto di quanto sopra il personale di segreteria è stato periodicamente collocato in lavoro agile e ciò ha favorito quanto indicato nel periodo precedente.

L'analisi del contesto esterno è stata svolta dal RPCT attingendo fonti interne (informazioni ricevute direttamente dal Consiglio) e da fonti esterne (Il Sole24Ore).

Analisi del Contesto interno

Caratteristiche e specificità dell'ente

Il contesto interno dell'Ordine professionale risente della specialità di questa tipologia di enti che, pertanto, sono qualificanti enti pubblici a matrice associativa. Le caratteristiche sono di seguito sinteticamente indicate:

- Dimensione territoriale (provinciale)
- Autofinanziamento (potere impositivo mediante quota)
- Assenza di controllo contabile Corte dei Conti
- Controllo di bilancio dell'Assemblea degli iscritti
- Specificità derivanti dal D.Lgs. 33/2013
- Particolarità della governance (affidata al Consiglio)

- Assenza di potere decisionale in capo ai dipendenti
- Missione istituzionale prevista ex lege
- Sottoposizione e controllo del Ministero competente
- Coordinamento del CN

2.1. Il Collegio Geometri di Trieste come soggetto obbligato. Il contesto interno

La riforma Madia (Dlgs 97/2016) ha definito l'elenco dei soggetti destinatari della normativa di trasparenza e anticorruzione. All'art. 2 bis del D.lgs. 33/2013 si legge che gli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione si applicano [...] agli Ordini professionali "in quanto compatibili".

Il Collegio garantisce la correttezza, la trasparenza e l'integrità delle proprie attività istituzionali, in conformità a quanto disposto dall'ordinamento giuridico vigente in materia di anticorruzione e trasparenza e a tal fine si adegua ai precetti normativi, in quanto compatibili, tenuto conto della propria funzione, organizzazione interna e forma di finanziamento che caratterizzano il Collegio e che lo rendono specifico e peculiare rispetto ad altre Pubbliche Amministrazioni.

Il Collegio è provvisto di un organismo – il Consiglio - che rappresenta istituzionalmente gli interessi rilevanti della categoria professionale ed ha la funzione principale di vigilare alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro del Collegio nell'ottica di preservare l'interesse pubblico.

Il Consiglio, oltre alle funzioni attribuitegli dalle disposizioni legislative e regolamentari, per conto del Collegio, secondo la teoria della "rappresentazione organica":

- vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro del Collegio, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli Iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione;
- esegue i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio di Disciplina;
- cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di Geometra e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;
- determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ente, nonché le modalità del pagamento del contributo;
- si interpone, se richiesto, nelle controversie tra iscritti o tra enti ed iscritti;
- designa i propri rappresentanti presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- rappresenta i propri iscritti nei rapporti con enti previdenziali e pubbliche amministrazioni in generale.

Al Consigliere Tesoriere-Economo è affidata la gestione delle finanze del Collegio. Il Consigliere Tesoriere-Economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà del Collegio; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario. Deve tenere i seguenti registri:

- a) registri a madre e figlia per le somme riscosse;
- b) registro contabile di entrata e di uscita, anche attraverso software.

Al Consigliere Segretario spetta la sovrintendenza sull'organizzazione burocratica. Il Consigliere Segretario riceve le domande di iscrizione nell'albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari; tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza, autentica le copie delle deliberazioni del Collegio.

Il Collegio esercita la propria attività nei riguardi degli iscritti al proprio Albo Professionale.

Il Collegio, pertanto, attraverso il presente programma individua per il triennio 2022 – 2024 la propria politica anticorruzione e trasparenza, i propri obiettivi strategici, i processi individuati come maggiormente esposti al rischio e le misure -obbligatorie e ulteriori- di prevenzione della corruzione. Individua, inoltre, nella sezione trasparenza la propria politica e modalità di pubblicazione dei dati di cui al D.lgs. 33/2013, avuto riguardo a modalità e responsabili di pubblicazione, nonché le modalità per esperire l'accesso civico e l'accesso civico

generalizzato.

Relativamente alla predisposizione e implementazione del PTPC del Collegio, i seguenti soggetti sono coinvolti:

- Consiglio, chiamato ad adottare il PTPC secondo un doppio passaggio (preliminare approvazione dello schema e poi approvazione del Programma definitivo); il Consiglio predispone inoltre gli obiettivi specifici strategici in materia di anticorruzione ad integrazione dei più generali principi di programmazione dell'ente;
- Dipendenti Uffici;
- RPCT, chiamato a svolgere i compiti previsti dalla normativa;
- I soggetti di seguito menzionati (quali RASA/DPO/Responsabile della Transizione Digitale) i quali svolgono comunque attività che si ritengono fondamentali per la strutturazione del Collegio.

Si precisa – ai fini di una corretta individuazione del contesto di riferimento – che secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101 con. in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, gli Ordini professionali non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance, né a dotarsi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

La norma dispone che: "Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica".

SCOPO E FUNZIONE DEL PTPC

Il PTPCT costituisce un atto organizzativo fondamentale in cui è definita la strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione. I destinatari del Piano sono coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l'Amministrazione (art.1, co. 2-bis, l. 190/2012). La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare (l. 190/2012, art. 1, co. 14). Tale previsione è confermata all'art. 1, co. 44 della l. 190/2012 secondo cui la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare.

Il PTPCT è adottato annualmente dall'organo di indirizzo su proposta del RPCT. Sebbene il Piano abbia durata triennale, deve comunque essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio (salvo deroghe o differimenti, come già specificato) in virtù di quanto previsto dall'art. 1, co. 8, della l. 190/2012, come in più occasioni precisato dall'Autorità.

In particolare nel Comunicato del Presidente del 16 marzo 2018 è stato sottolineato che le amministrazioni sono tenute, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, a dotarsi di un nuovo completo PTPCT, inclusa anche l'apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio.

I PTPCT devono essere pubblicati non oltre un mese dall'adozione, sul sito istituzionale dell'amministrazione o dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Corruzione". I PTPCT e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA di ANAC – utilizzato a riferimento - individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

Il PTPC è lo strumento specifico di cui il Collegio si dota per:

- Prevenire la corruzione e l'illegalità attraverso una valutazione del livello di esposizione del Collegio ai fenomeni di corruzione e mala gestio;
- Compiere una ricognizione ed una valutazione delle aree nelle quali il rischio di corruzione appare più elevato, avuto riguardo alle aree e attività già evidenziate dalla normativa di riferimento (cfr. art. 1, co.16 Legge Anticorruzione), dal PNA 2013, dall'Aggiornamento al PNA 2015, dal PNA 2016 nella sezione

specifica dedicata agli Ordini professionali (parte speciale III) e dal PNA 2019 e successivi nonché delle altre aree che dovessero risultare sensibili in ragione dell'attività svolta;

- Individuare le misure preventive del rischio;
- Garantire l'idoneità, sia sotto il profilo etico sia sotto il profilo operativo e professionale, dei soggetti chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili al rischio corruzione e illegalità;
- Facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza, tenuto conto della loro compatibilità e applicabilità;
- Facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle incompatibilità ed incompatibilità;
- Garantire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato in conformità alla normativa di riferimento.

Il Collegio si è adeguato ai precetti normativi – in quanto compatibili - al disposto della L. 190/2012 e alla connessa normativa di attuazione tenuto conto della funzione, organizzazione e forma di finanziamento che caratterizzano il Collegio e che lo rendono specifico e peculiare rispetto ad altre Pubbliche Amministrazioni.

Il PTPCTI territoriale deve essere letto, interpretato ed applicato tenuto conto del disposto del Codice Specifico dei Dipendenti del Collegio approvato dal Consiglio che costituisce parte integrante e sostanziale del Programma locale.

Nella predisposizione del presente PTPC, il Collegio tiene conto della propria peculiarità di ente pubblico non economico e applica il principio di proporzionalità, di efficienza e di efficacia, avuto riguardo alle proprie dimensioni, all'organizzazione interna, alla circostanza che la gestione e amministrazione dell'ente è di natura mista, ovvero di pertinenza sia degli organi di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio) sia dei dipendenti e collaboratori impegnati in attività amministrative e gestionali, alla circostanza che gli Ordini territoriali sono enti auto-finanziati per il tramite del contributo degli iscritti, e ad altri fattori che di volta in volta possano ritenersi incidenti sulla struttura e sugli obiettivi del Programma stesso.

A seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio, avvenuto in data 02/08/2022, la composizione risulta la seguente:

Componenti del Consiglio per il quadriennio 2021-2024

Presidente: geom. Alessandro Gerdina;
Segretario: geom. Eleonora Debetto;
Tesoriero: geom. Paolo Schiavon;
Consiglieri: geom. Andrea Berini;
geom. Giorgio Garofani;
geom. Giovanni Pirodda;
geom. Marzia Tecchiatti.

RUOLO E POTERI DELL'RPCT

La figura del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), è stata introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, quale punto di riferimento fondamentale interno ad ogni amministrazione per l'attuazione della citata normativa. Il ruolo di tale soggetto è stato poi rafforzato dal d.lgs. 97/2016 che ha attribuito allo stesso anche la funzione di Responsabile della trasparenza.

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, il legislatore, con le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 alla l. 190 del 2012, ha previsto, come anticipato, che l'organo di indirizzo disponga «le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei» al RPCT.

Di seguito si riporta un estratto dell'Allegato 2 al PNA approvato da ANAC recante i Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Istituzione della figura del RPCT

La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono

attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Compiti e poteri del RPCT

(rif. artt.1 commi 7-8-9-10-14) L.190/2012)

All'RPCT sono conferiti poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

L'RPCT:

- predispone il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.
- segnala all'organo di indirizzo le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
- prevede «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.
- verifica l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.
- redige la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.

(rif. artt. 43, d.lgs. 33/2013)

- al RPCT vengono assegnate anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto "un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".

(rif. art. 5, co. 7-10, d.lgs. 33/2013)

- l'RPCT ha il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico
- nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.

(rif. art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62)

- stabilisce che il RPCT cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio.

Supporto conoscitivo ed informativo al RPCT

L'art. 1, co. 9, lett. c) l.190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione

L'art. 8 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a "rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione".

L'art. 1, co. 7, della l. 190/2012, come novellato dall'art. 41, co. 1, lett. f) del d.lgs. 97/2016 prevede che l'organo di indirizzo individui il RPCT, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio. L'Autorità ritiene che in caso di carenza di posizioni dirigenziali, o ove questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPCT potrà essere individuato in un dipendente

con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata.

La l. 190/2012 non fornisce specifiche indicazioni sui requisiti soggettivi necessari per essere nominati RPCT. L'Autorità ha finora ritenuto che il RPCT debba essere selezionato tra quei soggetti che abbiano dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo e non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari.

In considerazione di ciò il Consiglio ha provveduto a designare con Delibera da VERBALE n. 619 del 23 agosto 2021 il Consigliere geom. Giovanni Pirodda nel ruolo di RPCT.

Il Consiglio prende atto di quanto precisato da ANAC con comunicato del Presidente del 28 novembre 2019 circa la nomina del RPCT negli ordini e nei collegi professionali. Tali precisazioni si sono rese necessarie in quanto nell'ambito dell'attività di vigilanza, l'Autorità ha riscontrato la non corretta individuazione del soggetto cui affidare i compiti di RPCT all'interno degli ordini/collegi professionali.

Come già chiarito nell'approfondimento del PNA 2016, Sezione III dedicata agli ordini/collegi professionali e nel PNA 2019, parte IV, § 1, I criteri di scelta del RPCT, il RPCT deve essere individuato da ciascun consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale sia a livello locale) in un dirigente interno, a conoscenza delle dinamiche e dell'organizzazione dell'Ente di cui fa parte e che pertanto può svolgere al meglio le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora il Collegio, a causa del numero limitato, assegni a propri dirigenti compiti gestionali, sarà possibile individuare quale RPCT uno di tali dirigenti dando la preferenza a quelli cui sono assegnati i compiti gestionali più compatibili con il ruolo di RPCT. In caso di assenza di personale dirigenziale, sarà possibile individuare quale RPCT un profilo non dirigenziale, ferma restando la scelta di personale interno all'Ente.

In via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere dell'Ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.

Pertanto, è da escludersi che possa essere individuato quale RPCT un consigliere eletto presso altra circoscrizione territoriale del medesimo consiglio/ordine o un consulente esterno.

Il Consiglio riconosce l'importanza di mantenere continuità nelle attività e negli impegni presi per la promozione di adeguati livelli di trasparenza e per la lotta alla corruzione, pertanto si impegna già da ora ad affiancare all'attuale RPCT una risorsa appartenente ai dipendenti del Collegio in modo da favorire il futuro passaggio di consegne, prevedendo una figura del Referente, individuandola nel collaboratore della Segreteria Nathalie Osborne.

In questa fase non si ravvisano essere necessarie modifiche organizzative al fine di garantire la posizione di autonomia e indipendenza dell'RPCT in quanto non ancora individuato in un dipendente del Collegio. Nel momento in cui decadrà l'attuale consiglio o l'RPCT verrà individuato tra i dipendenti, sarà necessario attuare le opportune modifiche organizzative e di riorganizzazione della struttura di supporto al RPCT, in considerazione anche del fatto che si prevede possa essere stato portato a compimento il processo di selezione di una ulteriore risorsa da inserire nella pianta organica del Collegio.

2.2. Adozione del P.T.P.C.T.I.

La legge 190/2012 precisa che l'attività di elaborazione del Piano spetta al RPCT in quanto deve essere necessariamente svolta da parte di chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente interessato, presupponendo una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano coinvolti così come di poter individuare le misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici e al loro migliore funzionamento.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il soggetto titolare in esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all'organo di indirizzo, il quale deve definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza - che costituiscono contenuto necessario del PTPCT - e assumere un ruolo proattivo, anche attraverso la creazione sia di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT, sia di condizioni che ne favoriscano l'effettiva autonomia.

Per la redazione del Piano, che ha validità per il triennio 2022-2024, si è ritenuto opportuno seguire l'iter secondo il quale il R.P.C.T.:

- Raccoglie istanze e contributi coinvolgendo attivamente gli organi di indirizzo politico amministrativo al fine di redigere il documento di programmazione strategica che è alla base della redazione e dell'aggiornamento triennale del Piano.
- Presenta in Consiglio per l'approvazione il Documento recante gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
- Presenta al Consiglio la bozza di Piano Triennale da porre in consultazione.
- Mette in consultazione pubblica sul sito del Collegio la bozza di Piano Triennale al fine di raccogliere eventuali contributi da parte degli stakeholders.
- Tiene conto in collaborazione con il Consiglio dei contributi pervenuti e valuta gli eventuali aggiornamenti e/o modifiche da apportare al Piano.
- Presenta al Consiglio il Piano Triennale "post consultazione" per l'approvazione definitiva.

Come detto, ai fini della predisposizione del PTPCT è stata prevista la consultazione, allo scopo di sollecitare la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a formulare proposte da valutare in sede di elaborazione del PTPCT, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento. Dell'esito delle consultazioni (se perverranno contributi o osservazioni in merito) verrà dato conto anche sul sito internet dell'amministrazione e in apposita sezione del PTPCT (Rapporti con gli Stakeholders), con l'indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input generati da tale partecipazione. In generale è prevista la pubblicazione sull'home page del sito del Collegio del PTPCT posto in consultazione e dei relativi allegati alla sezione news per garantirne la più ampia visibilità. Sono previste indicazioni sulle tempistiche e sulle modalità attraverso le quali far pervenire eventuali osservazioni o richieste di integrazione e modifica, le quali vengono trasmesse tempestivamente all'RPCT per istruirne la valutazione.

Il processo di elaborazione del Piano si articola nelle seguenti fasi:

- a) pianificazione;
- b) gestione del rischio;
- c) stesura del Piano.

La fase di pianificazione ha riguardato l'individuazione dei soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del P.T.P.C. e la definizione del quadro delle funzioni che caratterizzano l'attività del Collegio.

Nella fase di gestione del rischio, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei Consiglieri e del personale, sono stati identificati i profili di rischio e le misure di prevenzione.

Nella terza fase, infine, si è provveduto alla materiale stesura del P.T.P.C. ed alla successiva presentazione al Consiglio, per l'approvazione nella forma di documento di consultazione da pubblicarsi prima dell'adozione definitiva.

La redazione del PTPCTI territoriale è basata altresì su un'attività essenzialmente di verifica fattuale delle attività svolte dal Collegio, delle modalità di svolgimento dei processi e della valutazione del rischio di corruzione connesso, anche potenziale.

Nel presente documento verranno illustrate le attività di attuazione degli obiettivi strategici e le modalità di accesso civico generalizzato.

Specificatamente, la redazione ha visto l'analisi della documentazione esistente e la valutazione critica delle strategie di prevenzione adottate nell'ottica del perseguimento dei seguenti obiettivi:

- Affinare l'individuazione delle attività dell'ente nelle quali è più alto il rischio di corruzione e valutare l'adeguatezza delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio adottate;
- Verificare l'adeguatezza dei meccanismi di informazione nei confronti del RPCT e relativamente alle attività ritenute a rischio corruzione;
- Monitorare i rapporti tra il Collegio ed i soggetti che con esso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere anche verificando relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i dipendenti e Consiglieri;

Identificazione dei soggetti coinvolti

La strategia di prevenzione del Collegio prevede il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, nei termini di seguito illustrati. L'organo di indirizzo deve assumere un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire alla creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT in quanto la gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura. A tal fine, si sottolinea che deve essere comune a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura che riconosca l'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate attraverso la consapevolezza che l'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione di tutti gli oggetti coinvolti.

A) **Il Consiglio** è l'organo di indirizzo politico cui compete:

- la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- l'adozione del P.T.P.C.;
- l'adozione di tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Il Consiglio è inoltre tenuto a disporre eventuali modifiche organizzative necessarie per garantire al R.P.C.T. lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

B) **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** individuato dal Collegio svolge le seguenti funzioni:

- elabora la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dal Consiglio;
- verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- predispone la relazione annuale sull'attività svolta e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

C) **I componenti del Consiglio:**

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.T. e di costante monitoraggio sull'attività svolta dalle strutture di riferimento;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.

In seno al Collegio operano anche delle Commissioni consultive presiedute/coordinate da membri del Consiglio o da iscritti di riconosciuta esperienza e regolarmente iscritti. Le Commissioni costituite e i relativi referenti sono:

1. EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE - geom. Alessandro GERDINA - geom. Eleonora DEBETTO
2. CATASTO E TAVOLARE - geom. Paolo SCHIAVON - geom. Marzia TECCHIATI
3. CTU E CONCILIAZIONE - geom. Giorgio GAROFANI - geom. Alessandro GERDINA
4. ESTIMO - geom. Luca PASSADOR - geom. Marzia TECCHIATI
5. SICUREZZA - geom. Davide MEZZINA - geom. Giorgio GAROFANI
6. ACUSTICA E CERTIFICAZIONE
ENERGETICA <http://www.geometrits.it/Albo/AlboSeleIscritto.aspx?NumAlbo=902> - geom. Andrea BERINI

D) **I dipendenti:**

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e nel Codice etico;
- segnalano situazioni di possibile illecito al proprio responsabile ed i casi di personale conflitto di interessi.

E) **I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:**

- osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento;
- segnalano situazioni di possibile illecito ed i casi di personale conflitto di interessi.

F) DPO

Il Consiglio ha deliberato in merito all'individuazione di un Data Protection Officer esterno all'ente in quanto la figura del DPO è un obbligo normativo derivante dalla qualifica del Collegio quale ente pubblico non economico.

G) OIV

A fronte del disposto di cui all'art. 2, comma 2 bis del DL 101/2013, il Collegio non è dotato di OIV. I compiti dell'OIV in quanto compatibili ed applicabili, verranno svolti dal RPCT.

H) Provider

Il Provider informatico cura la strutturazione ed il mantenimento in funzione della sezione Amministrazione Trasparente, sotto la sorveglianza dell'RPCT e nel rispetto degli accordi contrattuali garantendo il mantenimento di alti livelli di accessibilità e di continuità. Il Provider funge inoltre da supporto eventuale in merito all'adeguamento alla fase meramente materiale di inserimento dei dati nel sito.

Rapporti con gli STAKEHOLDERS

Il Collegio considera essenziale la condivisione delle proprie attività in particolare finalizzate alla prevenzione della corruzione, con i propri stakeholder, identificati principalmente negli iscritti, negli enti terzi in qualunque modo collegati, nei provider di formazione, nelle Autorità ed enti pubblici.

Ritenendo la trasparenza il fattore predominante nella prevenzione di fenomeni di opacità e corruzione ha da sempre posto in essere un dialogo ed un'interazione continuativa con i propri stakeholder, rappresentati principalmente dagli iscritti, anche attraverso la messa in consultazione dell'aggiornamento del Piano Triennale.

Considerato inoltre che l'attivo coinvolgimento e la partecipazione consapevole della società civile sono richiamati in molte norme sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione di più alti livelli di trasparenza, ai fini della predisposizione del PTPCT il Collegio ha messo in consultazione una versione preliminare dello stesso sulla base della quale tutti i portatori di interesse (e non solo gli iscritti) hanno potuto formulare proposte oggetto di valutazione dell'RPCT e del Consiglio in fase di approvazione e rilascio della versione definitiva del PTPCT.

Nessuna osservazione è giunta nei termini previsti

LA GESTIONE DEL RISCHIO: AREE DI RISCHIO, PROCESSI, PONDERAZIONE E MISURE PREVENTIVE

La presente sezione analizza la gestione del rischio corruzione e identifica le fasi di:

1. Identificazione delle aree di rischio e dei processi relativi
2. Analisi e ponderazione dei rischi
3. Definizione delle misure di prevenzione

Essa è stata predisposta sulla base degli allegati 3,4 e 5 del PNA 2013, dell'Aggiornamento al PNA 2015 e del Nuovo PNA 2016 avuto riguardo sia alla parte generale, sia alla parte speciale per gli Ordini professionali. La sezione, pertanto, relativamente alla metodologia si pone in continuità con quanto già posto in essere con PTPC 2015 – 2017 e aggiornamenti successivi.

I membri del Consiglio e la Responsabile della Segreteria hanno collaborato con il RPCT:

- Nella definizione dell'analisi del contesto esterno
- Nella mappatura dei processi
- Nell'identificazione degli eventi rischiosi
- Nella valutazione del livello di esposizione al rischio
- Nella identificazione e progettazione delle misure

Fase 1 - Identificazione o Mappatura delle aree di rischio

Come noto, spetta al Collegio la vigilanza e la tutela dei diritti ed interessi dell'esercizio professionale e la conservazione del decoro del Collegio, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di legge, in quanto siano applicabili. Le competenze del Collegio si sono progressivamente ampliate attraverso atti normativi successivi alla legge istitutiva che si sono succeduti nel corso degli anni, e che hanno portato, ad oggi, al conferimento agli Ordini anche della responsabilità sull'aggiornamento professionale degli Iscritti.

Le attività sopra elencate, per loro natura, determinano il contatto del Collegio con interessi che spesso divergono o confliggono con le finalità individuate nel quadro normativo di riferimento e che devono, comunque, trovare una ricomposizione nei provvedimenti adottati.

Si comprende, quindi, come il Collegio possa essere esposto all'influenza di interessi esterni, e che l'interazione con la pluralità dei soggetti e la rilevanza degli interessi dagli stessi perseguiti sono elementi che concorrono all'individuazione del livello di rischio dei fenomeni corruttivi per ciascuno dei processi di competenza.

La mappatura delle aree di rischio rappresenta quindi la prima fase della gestione del rischio e ha ad oggetto l'individuazione dei processi decisionali e istruttori che conducono alle decisioni con l'obiettivo di individuare possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo esistente, alla luce dell'operatività del Collegio.

Dalla mappatura svolta dal RPCT unitamente ai soggetti coinvolti, si elencano qui di seguito, per ciascuna area di operatività, i processi in cui potrebbe configurarsi un rischio di corruzione o mala gestio:

Area A - Acquisizione e progressione del personale, comprendente i seguenti processi

- Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro
- Progressioni di carriera

Area B - Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, comprendente i seguenti processi

- Affidamento con procedura aperta ad evidenza pubblica
- Procedure ristrette
- Procedure negoziate, con particolare riferimento a forniture e servizi

Area C - Area affidamento incarichi esterni (consulenze e collaborazioni professionali)

- affidamento consulenze e collaborazioni professionali

Area D - Area provvedimenti

- Provvedimenti amministrativi (iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti)
- Provvedimenti giurisdizionali

Area E - Attività specifiche del Collegio, comprendente i seguenti processi

- Formazione professionale continua
- Designazione terne di nominativi per collaudi statico e tecnico-amministrativi
- Procedimenti per individuazione di professionisti su richieste di terzi
- Rimborsi spese

I provvedimenti disciplinari, per espressa previsione del Regolatore, sono stati esclusi dal novero dei processi.

Le aree e i processi sono stati individuati avuto riguardo alle aree e rischi già evidenziati dalla normativa di riferimento e a quelli tipici dell'operatività degli Ordini territoriali.

Fase 2 - Analisi e Ponderazione dei rischi

Sulla base dei processi sopra individuati, si è proceduto all'analisi e alla valutazione dei rischi, tenuto conto sia dell'impatto dell'evento corruttivo (in termini di organizzazione, economici, reputazionali) sia delle probabilità di accadimento dell'evento stesso.

In conformità alla metodologia dell'Allegato 1 del PNA 2019, il Collegio ha proceduto all'analisi e alla valutazione dei rischi connessi ai processi sopra indicati. I risultati di tale attività sono riportati nell'Allegato 1 al presente PTPC (Tabella

valutazione del livello di rischio 2022 – PTPC 2022 – 2024), che forma parte integrante e sostanziale del presente programma.

Fase 3 - Misure di prevenzione del rischio

Ultima fase della gestione del rischio anticorruzione attiene all'individuazione di misure di contrasto e di prevenzione. L'individuazione e la programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresenta una parte fondamentale del PTPCT di ciascuna amministrazione: le attività di analisi del contesto e di valutazione del rischio sono infatti propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure. In relazione alla loro portata, le misure possono definirsi:

“generalì” quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera amministrazione o ente;

“specifiche” laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio e pertanto devono essere ben contestualizzate rispetto all'amministrazione di riferimento.

Per essere efficace, la prevenzione della corruzione, deve consistere in misure di ampio spettro, che riducano, all'interno delle amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva (in senso proprio). Esse, pertanto, si sostanziano tanto in misure di carattere organizzativo, oggettivo, quanto in misure di carattere comportamentale, soggettivo.

Le misure di tipo oggettivo sono volte a prevenire il rischio incidendo sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni (tra cui, rotazione del personale, controlli, trasparenza, formazione).

Le misure di carattere soggettivo concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Codice Penale diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).

Con la legge 190/2012, è stata delineata una nozione ampia di “prevenzione della corruzione”, che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012.

Con riguardo al trattamento del rischio, ossia al processo volto alla individuazione delle misure dirette a neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione, il P.T.P.C. 2022-2024 muove dalla ricognizione dello stato di attuazione delle misure di prevenzione adottate in precedenza, sia per programmare nuove fasi di applicazione e/o ulteriori sviluppi e avanzamenti delle stesse, sia, nel contempo, per individuare nuovi strumenti ed iniziative per la mitigazione del rischio di fenomeni corruttivi.

Le misure di prevenzione adottate dal Collegio si distinguono in obbligatorie ed ulteriori. A completamento, altra misura utile è costituita dall'attività di monitoraggio svolta nel continuo dal PTPC.

MISURE, STATO DI ATTUAZIONE E PROGRAMMAZIONE:

- **Adeguamento alla normativa trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013**
per effetto, predisposizione e aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente; la trasparenza rappresenta quindi uno degli elementi centrali della lotta alla corruzione, la cui importanza era già stata sancita, relativamente alle Pubbliche Amministrazioni, dal D.Lgs. 150/2009 e il Collegio prosegue a conformarsi ai relativi adempimenti, in quanto compatibili. La predisposizione della sezione trasparenza all'interno del sito del Collegio è stata fatta in ottemperanza del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016. La valutazione della compatibilità ed applicabilità degli obblighi di trasparenza (cfr. art. 2bis, comma 2 del d.lgs. 33/2013) viene condotta dal Collegio sulla base della propria attività, missione istituzionale, dimensione organizzativa, propensione al rischio, applicazione in quanto compatibile dei principi di cui al D.lgs. 165/2001.

Si ritiene di dover continuare comunque l'opera di sensibilizzazione del personale e dei soggetti coinvolti nell'alimentazione puntuale della sezione in quanto permangono ancora diverse criticità.

- **Predisposizione e applicazione del PTPCTI:**
il Responsabile ha predisposto il PTPCTI che viene approvato dal Consiglio;

In virtù della previsione secondo cui i PTPCT devono essere trasmessi ad ANAC (art. 1, co. 8, l. 190/2012), l'Autorità, ha sviluppato una piattaforma, online sul sito istituzionale di ANAC per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione.

Le seguenti MISURE per l'anno precedente sono state attuate:

- **Registrazione e accreditamento dell'RPCT alla piattaforma;**

- **Aggiornamento del Piano sul Triennio mobile**

(afferre al presente documento) il RPCT ha disposto l'aggiornamento del Piano Triennale, da sottoporre a consultazione e a successiva approvazione per ratifica del Collegio.

- **Predisposizione e applicazione del Codice di Comportamento:**

Tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono nella strategia delineata dalla l. 190/2012 un ruolo importante, costituendo lo strumento che, più di altri, si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in connessione con i PTPCT. L'adozione del codice da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle azioni e delle misure principali di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a livello decentrato perseguita attraverso i doveri soggettivi di comportamento dei dipendenti all'amministrazione che lo adotta. A tal fine, il codice costituisce elemento complementare del PTPCT di ogni amministrazione.

Ne discende che il codice è elaborato in stretta sinergia con il PTPCT. Il fine è quello di tradurre gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT persegue con misure di tipo oggettivo e organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni) in doveri di comportamento di lunga durata dei dipendenti. La violazione dei doveri compresi nei codici di comportamento, ivi inclusi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, abbia diretta rilevanza disciplinare;

Il Codice di comportamento adottato è stato trasmesso ed illustrato a tutti i Consiglieri e dipendenti e ne è stata monitorata l'attuazione.

- **Erogazione di idonea formazione in tema di anticorruzione:**

Sarà necessario prevedere un più ampio coinvolgimento dei consiglieri nelle attività di formazione sia sulla normativa anticorruzione e trasparenza, sia sul programma triennale e le relative procedure e attività predisposte.

- **Tutela del dipendente che segnala illeciti:**

L'articolo 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, ha introdotto un regime speciale di tutela del pubblico dipendente che denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Inoltre, è stata recentemente approvata la legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), che integra la vigente normativa concernente la tutela dei lavoratori del settore pubblico che segnalano illeciti e introduce forme di tutela anche per i lavoratori del settore privato.

La disposizione è volta a garantire il whistleblower (il dipendente che segnala condotte illecite) da possibili misure discriminatorie che potrebbero originare dalla segnalazione effettuata.

L'adozione di tale misura rappresenta una delle principali misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione e, come tale, ha trovato posto e disciplina nel Piano Nazionale Anticorruzione con l'indicazione alle pubbliche amministrazioni di adottare i necessari accorgimenti tecnici per garantire detta tutela del dipendente.

In una prima fase ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento di cui al DPR 62/2013 è stato adottato un modello di segnalazione a tutela del dipendente whistleblower e a garanzia del fatto che la propria identità non venga rilevata in maniera inappropriata. Il dipendente che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro fatti salvi i casi di responsabilità per calunnia o diffamazione. La segnalazione è altresì sottratta al diritto di accesso ex art.22 L.241/1990.

- **Astensione in caso di conflitto di interessi, rispetto dei divieti di inconferibilità ed incompatibilità:**

l'art. 53 del d.lgs. 165 del 2001, come modificato dalla l. 190 del 2012, impone espressamente all'amministrazione di effettuare una previa verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Al riguardo, si richiama anche l'art. 15 del d.lgs. 33/2013, che, con riferimento agli incarichi di collaborazione e di consulenza, prevede espressamente l'obbligo di pubblicazione dei dati concernenti gli

estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.

La verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai fini del conferimento dell'incarico di consulente risulta coerente con l'art. 2 del d.P.R. n. 62 del 2013, laddove è stabilito che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento (e dunque anche la disciplina in materia di conflitto di interessi), per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, a qualunque titolo e qualunque sia la tipologia di contratto o incarico, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.

Il Collegio verifica puntualmente quale presupposto all'affidamento di incarichi, la sussistenza di eventuali condizioni ostative in termini di inconferibilità e incompatibilità, in capo ai soggetti a cui si intende affidare l'incarico, mediante la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e condizioni di cui all'art. 46 del DPR 445/2000.

Tale dichiarazione viene estesa anche ai docenti e ai relatori dei corsi per i quali l'Ordine intende assegnare CFP.

Sono state attuate le MISURE evidenziate:

- riesame del modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con l'indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche;
- verifica della restituzione controfirmata della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza;
- aggiornamento, con cadenza periodica almeno annuale (anche in relazione alla durata dell'incarico di consulenza) della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
- previsione di un dovere dell'interessato di comunicare tempestivamente la situazione di conflitto di interessi insorta successivamente al conferimento dell'incarico;
- individuazione del soggetto competente ad effettuare la verifica delle suddette dichiarazioni (Ufficio Segreteria);
- consultazione di banche dati liberamente accessibili ai fini della verifica;
- controllo a campione da parte del RPCT della avvenuta verifica delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e della relativa pubblicazione delle stesse ai sensi dell'art. 53, co. 14, d.lgs. 165/2001.

Per le altre, intendiamo mantenerne la validità.

- Rotazione degli incarichi:

La rotazione c.d. "ordinaria" del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

Le amministrazioni sono tenute a indicare nel PTPCT come e in che misura fanno ricorso alla rotazione e il PTPCT può rinviare a ulteriori atti organizzativi che disciplinano nel dettaglio l'attuazione della misura. La rotazione "ordinaria" del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali.

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

Data la ridotta organizzazione operativa del Collegio, il Collegio non si trova nella condizione di potersi avvalere della rotazione degli incarichi.

- Formazione professionale continua

Il Collegio effettua verifiche periodiche e a campione sulla posizione complessiva degli iscritti, relativa ai CFP complessivamente acquisiti e adotta misure di pubblicità e trasparenza relative agli eventi formativi, mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale degli eventi formativi programmati.

- **Rilascio pareri di congruità**
Il Collegio, a seguito del Decreto Bersani del 2012 che ha eliminato i minimi tariffari, non è più investito del compito di apporre il visto di congruità sulle parcelle degli iscritti. Tuttavia permane in via residuale la possibilità di doversi pronunciare su parcelle precedenti al 2012.
- **Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici**
L'evento corruttivo afferisce alle ipotesi, previste dalla legge, in cui soggetti pubblici o privati possono rivolgersi agli ordini e collegi territoriali al fine di ricevere una indicazione sui professionisti iscritti agli albi o registri professionali cui affidare determinati incarichi e si sostanzia nella segnalazione di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti del Collegio, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.
- **Gestione dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato**, oltre che dell'accesso agli atti ex L. 241/90. Vengono attuati secondo le indicazioni fornite nella Sezione Trasparenza del presente PTPC. Nell'ambito dei provvedimenti da adottare per adeguarsi alla disciplina dell'Anticorruzione e Trasparenza
- **Divieti post-employment (pantouflage)**
L'art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

MISURE:

- divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati, è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.
- inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;
- previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016;
- obbligo per l'RPCT di segnalazione della violazione ai vertici dell'amministrazione ed eventualmente anche al soggetto privato presso cui è stato assunto l'ex dipendente pubblico non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente;

Non si sono verificati casi di pantouflage, tuttavia si ritiene di confermare le misure indicate.

Misure di prevenzione ulteriori e specifiche

Le misure ulteriori e specifiche sono tarate sull'attività che il Collegio pone in essere, sulle modalità di svolgimento dei compiti istituzionali, sull'organizzazione interna e ovviamente sui processi propri di ciascun ente. Avuto riguardo agli elementi sopra indicati, il Collegio si dota delle misure come indicate nell'Allegato 2 (Tabella delle misure di prevenzione del rischio 2022 – PTPC 2022 – 2024). Il Collegio, qui di seguito, intende fornire alcune specifiche in merito a talune misure a presidio dei processi più ricorrenti ed essenziali della propria operatività.

Tra le misure ulteriori e specifiche, il Collegio segnala il ricorso a Regolamenti e procedure interne disciplinanti funzionamento, meccanismi decisionali, assunzione di impegni economici, ruoli e responsabilità dei Consiglieri.

All'uopo, si prevede vengano predisposti e approvati o aggiornati dal Consiglio i già citati regolamenti e pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Quale misura aggiuntiva verrà inoltre presa in esame dal Consiglio nel corso del 2022 l'opportunità di regolamentare altri procedimenti e attività, che si prevede possa portare all'emanazione anche dei:

- Regolamento per l'acquisto di beni e servizi
- **RASA (Responsabile per l'Anagrafe della Stazione Appaltante)**

L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Il compito del RASA consiste nell'alimentazione dei dati nell'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti).

MISURE:

- il Collegio nominerà del corso del 2022 il responsabile per l'Anagrafe Unica- RASA
- al RASA viene demandato il compito di alimentazione e aggiornamento dei dati nell'AUSA

SEZIONE TRASPARENZA ED INTEGRITÀ

INTRODUZIONE

Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche».

Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Con l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nel dare attuazione alla normativa di prevenzione della corruzione, il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, novellando l'art. 10 del d.lgs. 33/2013, ha unificato in un solo strumento, il PTPCT, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità. Una delle principali novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 è stata, infatti, la piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Pertanto, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non è più oggetto di un atto separato ma diventa parte integrante del Piano come "apposita sezione".

Con delibera n. 1310/2016, l'Autorità ha adottato le «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», rivolgendosi in particolare alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013. Successivamente, con delibera n. 1134/2017, sono state approvate le «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

In entrambi gli atti citati, ANAC ha elaborato una ricognizione degli obblighi di trasparenza da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" come disegnata dal legislatore nell'Allegato A) del d.lgs. 33/2013.

Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono pertanto chiamati ad adottare un unico PTPCT in cui sia chiaramente identificata anche la sezione relativa alla trasparenza.

Il D.lgs. 33/2013, opera una riorganizzazione degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni già vigenti ed introduce nuovi obblighi ma, soprattutto, eleva definitivamente la trasparenza a strumento essenziale per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Per quel che concerne la trasparenza, l'Autorità ha anche fornito chiarimenti sul criterio della "compatibilità", introdotto dal legislatore all'art. 2-bis, co. 2 e 3, del d.lgs. 33/2013 ove è stabilito che i soggetti pubblici e privati ivi indicati applicano la disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni "in quanto compatibile".

Alla luce del vigente quadro normativo e dei chiarimenti contenuti nelle delibere di ANAC, tra i soggetti tenuti all'applicazione della disciplina sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza vi sono gli ordini professionali.

Si ricorda infatti che per quanto concerne la trasparenza, l'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, dispone che la normativa del d.lgs. 33/2013 si applica, in quanto compatibile, anche a:

- a) enti pubblici economici e ordini professionali;
- b) società in controllo pubblico come definite dallo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, «Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica»⁴ (nel prosieguo schema di testo unico);
- c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Sono escluse, invece, le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

I soggetti di cui alle lettere a) b) c) applicano la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta, «in quanto compatibile».

Le Linee Guida ANAC 241/2017 in materia di obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi politici costituiscono linee di indirizzo anche per gli Ordini, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità.

In continuità con gli orientamenti già espressi dal Regolatore, rientrano tra i destinatari anche gli organi non espressione di rappresentanza politica ma che svolgono una funzione di coordinamento (ric. del. ANAC 144/2014), quali i membri del Consiglio.

I dati dei soggetti titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo (come individuati dall'art. 14.1 bis) non sono pubblicati qualora l'incarico sia conferito a titolo gratuito, ovvero senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, tenuto conto che la gratuità non viene meno se il gettone di presenza corrisponde ad un mero rimborso delle spese connesse all'espletamento dell'incarico.

Sia i componenti del Consiglio che quelli delle Commissioni istituite presso il Collegio svolgono la loro attività in modo volontaristico senza percepire alcun gettone di presenza. Vengono riconosciuti solo ed esclusivamente rimborsi spese chilometrici e rimborsi per spese di trasferimento ai Consiglieri nel caso in cui partecipino ad eventi o riunioni connesse con l'attività ordinistica. Lo stesso dicasi per gli iscritti che, in rappresentanza del Collegio (in quanto delegati dal Consiglio), partecipino a riunioni od eventi connesse con l'attività ordinistica.

Il rimborso spese viene in aderenza a quanto stabilito dal **Regolamento per i rimborsi**.

Non ci sono enti controllati dal Collegio, né fondazioni o altri Enti il cui controllo possa essere ad esso riconducibile.

SEZIONE TRASPARENZA – OBIETTIVI

La presente Sezione ha ad oggetto le misure e le modalità che il Collegio adotta per l'implementazione ed il rispetto della normativa sulla trasparenza, con specifico riguardo alle misure organizzative, alla regolarità e tempestività dei flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti nell'adeguamento, le tempistiche per l'attuazione, le risorse dedicate e il regime dei controlli finalizzati a verificare l'esistenza e l'efficacia dei presidi posti in essere. Tale obiettivo deve essere perseguito anche attraverso il rispetto dei criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, espressamente indicati dal legislatore all'art. 6 del d.lgs. 33/2013, ovvero: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità. La qualità dei dati pubblicati è indispensabile per una trasparenza effettiva ed utile per gli stakeholders e per le stesse pubbliche amministrazioni. Come l'Autorità ha indicato nella delibera n. 1310/2016 il PTPCT deve contenere una sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni (art. 43, co. 3, d.lgs. 33/2013), caratteristica essenziale della sezione è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. In essa è presente uno schema in cui, per ciascun obbligo, sono espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili

di ognuna delle citate attività o quantomeno in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione purché la posizione sia chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma dell'ente.

ORGANIZZAZIONE DELIL COLLEGIO TERRITORIALE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Nel riportarsi integralmente a quanto già indicato nella prima parte del presente Programma in merito al ruolo e attività del Collegio, si rappresenta che la presente sezione - proprio perché facente parte del PTPCTI - è stata elaborata ed adottata con le stesse modalità già esposte.

RESPONSABILE TRASPARENZA E SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti responsabili e coinvolti nell'assolvimento degli obblighi trasparenza sono i medesimi indicati per l'assolvimento degli obblighi anticorruzione e i referenti dell'Ufficio.

Referente trasparenza

Il Referente Anticorruzione assume il ruolo di referente trasparenza, e, con specifico riguardo all'ambito trasparenza e alla conformità con il D.lgs. 33/2013, svolge i compiti meglio descritti nella parte generale.

Rappresentanti e/o Responsabili singoli uffici

Il personale degli uffici del Collegio, nonché i responsabili (Presidente, Segretario, Tesoriere), sono tenuti alla trasmissione dei dati richiesti, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, nei tempi e nei modi previsti dal presente programma e avuto riguardo della obbligatorietà di pubblicazione prevista dalla norma. Nello specifico:

1. Si adoperano per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi e per gli effetti della normativa vigente
2. Si adoperano per garantire l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità, la conformità dei documenti pubblicati a quelli originali in possesso del Collegio, l'indicazione della provenienza e la riutilizzabilità.
3. Individuano, nella struttura del proprio ufficio, i singoli dipendenti incaricati di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione di propria competenza.

Il personale degli uffici collabora attivamente e proattivamente con il Referente territoriale e con i soggetti preposti all'adeguamento alla normativa nel reperimento dei dati obbligatori e/o da questi richiesti e sia nelle verifiche e controlli che questi è tenuto a fare.

Gli obblighi e gli adempimenti cui il Collegio è tenuto ai sensi del D. Lgs. 33/2013 sono contenuti e riportati nella tabella di cui all'Allegato al presente Piano (Amministrazione Trasparente Elenco degli Obblighi di Pubblicazione e Responsabili) che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Inserimento dati

L'adeguamento alla normativa trasparenza, con particolare riguardo alla fase meramente materiale di inserimento dei dati, viene svolta dalla segreteria del Collegio e in sub dal RPCT, eventualmente con il supporto del provider del sito.

Le modalità che si intendono adottare per rendere più automatico il processo di aggiornamento della sezione sono le seguenti:

- 1) richiesta di informazioni/dati/documenti al soggetto indicato nello schema Adempimenti e Responsabili da parte dell'RPCT;
- 2) trasmissione al RPCT di informazioni/dati/documenti richiesti entro 10 giorni dalla richiesta;
- 3) controllo della completezza delle informazioni/documenti forniti da parte dell'RPCT, rilascio nulla osta e trasmissione nulla osta al soggetto responsabile della pubblicazione entro 10 giorni;
- 4) in caso di necessità di integrazione dei documenti, segnalazione al soggetto responsabile delle indicazioni per l'adeguamento della documentazione, da effettuarsi entro i successivi 5 giorni (ripetere punto 3 al ricevimento della documentazione revisionata);
- 5) pubblicazione tempestiva di informazioni/dati/documenti da parte dei soggetti indicati;
- 6) per le pubblicazioni più complesse i soggetti responsabili potranno avvalersi del Provider Informatico esterno.

I rapporti con il provider esterno, in termini di coordinamento, sono tenuti dal Segretario del Collegio, il quale comunicherà con il provider via mail dando indicazione della tempistica di pubblicazione (5 giorni dalla richiesta);

- 7) In caso di mancato rispetto delle tempistiche indicate o inerzia dei soggetti responsabili coinvolti, segnalazione al Consiglio da parte dell'RPCT;

Al fine poi di rappresentare le attività di ciascun soggetto coinvolto nell'ambito dell'adeguamento alle misure di trasparenza, il RPCT intende organizzare una specifica sessione formativa con i dipendenti del Collegio, tutti i consiglieri e se del caso il provider informatico, avente ad oggetto l'analisi degli adempimenti dedotti nel PTPCT, con indicazione del regime sanzionatorio e della responsabilità in caso di mancato adeguamento alla normativa vigente e con particolare riferimento alle responsabilità, agli obblighi ed alle tempistiche di aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente.

Monitoraggio e controllo dell'attuazione delle misure organizzative

Il RPCT opera misure di controllo e di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi previsti in tema di trasparenza. Condotta secondo questo procedimento, l'attività di aggiornamento e alimentazione del sito si innesta in maniera quasi automatica a quella di controllo e monitoraggio che deve essere effettuato dall'RPCT. In tale senso, l'RPCT predispone uno scadenziario annuale sulla base del quale avviare le attività di richiesta (e successivi recupero e pubblicazione dei dati) secondo le periodicità indicate o quantomeno compatibili con quelle stabilite dalla normativa vigente.

APPLICAZIONE DEL D.LGS. 33/2013 E PRINCIPI GENERALI

La presente sezione, in conformità alle prescrizioni del D.lgs. 33/2013 e s.m.d. e alle Linee guida dell'ANAC sopra richiamate, assicura il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente e promuove la trasparenza come misura strumentale alla prevenzione della corruzione e come misura per un'organizzazione efficace.

Secondo quanto previsto all'art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, in base al quale qualora i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell'allegato B) del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati.

La strutturazione della sezione "Amministrazione trasparente" tiene conto delle peculiarità e specificità connesse alla natura, ruolo e funzioni istituzionali del Collegio, alle indicazioni fornite dal Decreto Legge n. 101/2013 in materia di adozione dei principi del D.lgs. 165/2001, all'inciso "in quanto compatibile" di cui all'applicazione del decreto trasparenza a ordini e collegi.

In merito alle modalità di popolamento della Sezione Amministrazione trasparente:

- I documenti vengono il più possibile pubblicati in formato aperto e sottoforma di pdf nativo, eccezionalmente sotto forma di pdf immagine;
- in alcune circostanze, le informazioni vengono pubblicate mediante collegamento ipertestuale a documenti già presenti sul sito istituzionale;
- mediante il ricorso alle Banche dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.lgs. 33/2013.

I link a pagine, documenti e in genere gli atti vengono utilizzati nel rispetto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243/2014 recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri enti obbligati"

Gli obblighi e gli adempimenti cui il Collegio è tenuto ai sensi del D.lgs. 33/2013 sono contenuti e riportati nella tabella di cui all'Allegato 4 al presente Programma (Schema degli obblighi di Trasparenza 2022) che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso. La tabella indica in maniera schematica l'obbligo di pubblicazione, il riferimento normativo, la sottosezione del sito amministrazione trasparente in cui deve essere inserito, il soggetto responsabile, nominativamente individuato, del reperimento/formazione del dato, della trasmissione e della pubblicazione e la tempistica di aggiornamento del dato.

Nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali è inserito un mero collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione.

A fronte della rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria, l'art. 6, nel novellare l'art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

Il Collegio territoriale:

- Garantisce e assicura la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, avuto riguardo all'integrità, al costante aggiornamento, alla completezza, alla tempestività, alla semplicità di consultazione, alla comprensibilità, all'omogeneità, alla facile accessibilità;
- Garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di privacy e di riservatezza dei dati, avuto riguardo ai requisiti della non pertinenza e non indispensabilità, nonché alla connotazione di dati come sensibili o giudiziari;
- Garantisce e assicura la conformità dei documenti pubblicati ai documenti originali in proprio possesso con indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità.

PUBBLICAZIONE E INIZIATIVE PER LA COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

La presente Sezione viene pubblicata, unitamente al PTPCTI, nelle stesse forme e modi.

Ai fini della comunicazione della trasparenza, il Collegio territoriale adotta le seguenti iniziative:

- Condivide la propria politica sulla trasparenza con i propri iscritti durante l'Assemblea annuale degli iscritti, illustrando le iniziative -anche organizzative- a supporto dell'obbligo.
- Organizza adeguate attività formative rivolte al personale di segreteria.
- Contestualmente all'adozione del PTPC e al fine di mettere tutti i dipendenti/collaboratori in grado di assolvere con consapevolezza agli obblighi, organizza un workshop interno finalizzato alla condivisione del PTPC, sotto il profilo operativo, e degli obblighi di pubblicazione.

Il Collegio rende inoltre noti gli esiti della messa in consultazione della bozza dell'aggiornamento del Piano Triennale.

MISURE ORGANIZZATIVE

Obblighi e adempimenti

Gli obblighi e gli adempimenti cui il Collegio è tenuto ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 33/2013 sono contenuti e riportati nella tabella di cui all'Allegato 4 al presente Piano che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso. La tabella indica in maniera schematica l'obbligo di pubblicazione, il riferimento normativo, la sottosezione del sito "Amministrazione trasparente" in cui deve essere inserito, il soggetto responsabile del reperimento del dato e della trasmissione al soggetto che ha in carico la gestione del sito istituzionale, il tempo durante il quale il dato deve essere pubblicato, la tempistica di aggiornamento del dato.

Modalità di pubblicazione

I dati da pubblicare devono essere trasmessi dai soggetti individuati come responsabili al Responsabile di segreteria che procede tempestivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale.

MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE

Al fine di disegnare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione è necessario che il PTPCT individui un sistema di monitoraggio sia sull'attuazione delle misure sia con riguardo al medesimo PTPCT.

L'attività di monitoraggio interessa i referenti, l'organo di indirizzo ed il personale, ciascuno per i propri profili di competenza, che devono concorrere a garantire un supporto al RPCT. In ogni caso dovrà essere assicurato un sistema di reportistica che consenta al RPCT di monitorare costantemente "l'andamento dei lavori" e di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti.

Il RPCT, con l'ausilio del referente, pone in essere misure di controllo e di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi previsti in tema di trasparenza, secondo quanto già indicato.

SEZIONE ACCESSO CIVICO

L'istituto dell'accesso civico generalizzato, che riprende i modelli del FOIA (Freedom of information act) di origine anglosassone, è una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che ha apportato numerose modifiche alla normativa sulla trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013.

La nuova tipologia di accesso, delineata nell'art. 5, co. 2 e ss. del d.lgs. 33/2013, si aggiunge all'accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto e all'accesso agli atti ex l. 241/1990, ed è volto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati. Il legislatore ha configurato due tipi di eccezioni. Le eccezioni assolute, e cioè le esclusioni all'accesso nei casi in cui una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, dispone sicuramente la non sostenibilità di dati, documenti e informazioni per tutelare interessi prioritari e fondamentali, secondo quanto previsto all'art. 5-bis, co.3; i limiti o eccezioni relative, che si configurano laddove le amministrazioni dimostrino che la diffusione dei dati documenti e informazioni richiesti possa determinare un probabile pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico individuati dal legislatore ed elencati all'art. 5-bis, co. 1 e 2 del d. lgs. 33/2013.

In attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, il Collegio ha inteso strutturarsi per far fronte ad eventuali richieste da parte di chiunque, di dati, documenti ed informazioni detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (cd. Accesso civico generalizzato).

Le tipologie di accesso

ACCESSO CIVICO

Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l'istituto dell'accesso civico contemplato dall'articolo 5 ovvero del diritto a conoscere i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".

Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990: l'accesso civico "semplice" (d'ora in poi "accesso civico") previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016 rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempimento.

ACCESSO AGLI ATTI

La finalità dell'accesso documentale ex l. 241/90 è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

Ai fini dell'istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». La legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato.

ACCESSO AI DATI PERSONALI

Il diritto di accesso ai dati personali prevede il diritto per i soggetti interessati (le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni contenute nell'art. 15 del Regolamento UE 2016/679 (cd. GDPR). Tale diritto può essere esercitato per conto di soggetti defunti da parte dei famigliari per ragioni meritevoli di tutela. L'istanza deve essere evasa entro 30 giorni, prorogabili di ulteriori 60 se la ricerca è particolarmente complessa.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

il diritto di accesso civico generalizzato si configura - come il diritto di accesso civico disciplinato dall'art. 5, comma 1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato "da chiunque" e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l'istanza "non richiede motivazione". In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all'interesse dell'ordinamento di assicurare ai cittadini (a "chiunque"), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nell'art. art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016. Il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello "semplice", è riconosciuto proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Modalità di esercizio del diritto di accesso civico

La richiesta di accesso civico deve essere presentata secondo le modalità presentate nella "Sezione Consiglio Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico" del sito istituzionale

ALLEGATI al PTPC 2022 – 2022 DEL COLLEGIO

1. Registro dei rischi 2022 – PTPCT 2022 - 2024
2. Tabella-di-valutazione-del-livello-di-rischio-2022 - PTPCT-2022-2024
3. Tabella delle Misure di prevenzione 2022 – PTPCT 2022 - 2024
4. Piano formazione
5. Schema degli obblighi di trasparenza 2022 – PTPCT 2022 – 2024
6. Piano dei controlli